



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 218 DEL 28-12-2020

Città di Albano Laziale
Prot. Partenza del 28-12-2020
Nr. 0071046
(c_a132) Classifica 9/3



Ufficio: COMANDO POLIZIA LOCALE

Oggetto: Ordinanza concernente le misure per la prevenzione dei rischi derivanti dall'impiego di artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2021

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di dicembre,

IL SINDACO

PREMESSO

che il decreto-legge 172 del 18.12.2020 impone limitazione per uscire fuori dalla propria abitazione e per la circolazione stante l'attualità dell'emergenza COVID 19 di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

che è diffusa la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi e botti di simile genere;

che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, a danno di quanti, per imprudenza o imperizia, utilizzano o entrano in contatto con simili prodotti;

che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi in libera vendita, trattandosi, pur sempre di materiali esplosivi, che, in quanto tali, sono tuttavia in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne viene fortuitamente colpito;

che, seppure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in alla presenza di bambini;

DATO ATTO

che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio e di petardi, lo scoppio di bombette, mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio per molti cittadini a causa dell'irresponsabilità di chi non rispetta le precauzioni minime d'utilizzo e/o per la presenza di minori.

CONSIDERATO

che l'Amministrazione Comunale, attenta alla tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, ritiene comunque insufficiente ed inadeguato fare appello soltanto al senso di responsabilità

individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza propria e degli altri e per i danneggiamenti agli edifici, nonché pericolo d'incendio;

RITENUTO

che è necessario ed opportuno provvedere, in forza della potestà ordinatoria del Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana che si determinerebbero consentendo l'accensione di petardi e simili nella città di Albano laziale comprensiva di Frazioni e aree periferiche.

RITENUTO

altresì necessario disporre affinché la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine operino in un'ottica di prevenzione vigilando puntualmente su tutte le attività di commercializzazione di petardi e/o giochi non omologati;

RILEVATO

che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art.7 della Legge 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità dell'utenza , ai sensi dell'art. 13 della predetta legge;

VISTI:

il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e le successive modifiche apportate con il Decreto Legislativo 25 settembre 2012 n. 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

l'art.54, comma 4, del Decreto Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili ed urgenti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, informandone preventivamente il Prefetto;

il decreto-legge 172 del 18.12.2020 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati,

il divieto di utilizzo prodotti pirotecnici, anche se di libera vendita, su tutto il territorio del Comune di Albano Laziale comprese le frazioni e le aree periferiche, per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021

ORDINA ALTRESI'

alla Polizia Locale e alle forze dell'ordine di operare in un'ottica di prevenzione vigilando puntualmente su tutte le attività di commercializzazione di petardi e/o giochi non omologati.

INFORMA CHE

Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Lgs. 267/2000.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro degli stessi seguendo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Fermo restando che qualora il fatto accertato integri gli estremi di una o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.347 del Codice di Procedura Penale.

RACCOMANDA

di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenirsi in strada;

DISPONE

Di dare, ai sensi dell'art. 54 comma 4 TUEL preventiva comunicazione al prefetto della presente ordinanza anche al fine della predisposizione degli strumenti necessari per la sua attuazione.

Di dare pubblicità alla presente ordinanza attraverso l'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi di pubblicarla sul sito internet del Comune di Albano Laziale.

Che, ai sensi dell'art. 54 la verifica del rispetto della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale e agli altri organi di vigilanza.

AVVERTE

Che chiunque ne abbia interesse, avverso il presente provvedimento, potrà presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio da proporre nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034 e ss.mm.ii., oppure, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n.1189. E', altresì, ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Albano Laziale.

IL SINDACO
Massimiliano Borelli

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005